



ORDINANZA N. 42 /2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la nota dalla Legione Carabinieri Campania – Compagnia Napoli Centro con nota n. 44/11-3-18 del 15.10.18 con la quale si richiedeva di poter destinare un'area demaniale marittima in ambito portuale al parcheggio delle autovetture dei militari in servizio presso detta Compagnia, in sostituzione della precedente ubicata al molo Beverello;
- RITENUTO** opportuno riservare l'area sita presso via Marina Grande del porto di Napoli, adiacente la concessione Tirrenia, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
- VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

**ORDINA**

**Art.1**

L'area demaniale marittima sita lungo via Marina Grande del porto di Napoli, adiacente la concessione Tirrenia, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è riservata esclusivamente alla sosta dei veicoli appartenenti ai militari in servizio presso la Compagnia Napoli Centro.

E' fatto divieto di sosta a veicoli non rientranti nella suddetta categoria.



Le auto autorizzate alla sosta dovranno essere munite di apposito pass nominativo associato alla targa da rilasciarsi a cura del Comando Compagnia CC.

**Art.2**

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

**Art. 3**

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 9 NOV. 2018

**IL PRESIDENTE**  
Dr Pietro SPIRITO



AREA SOSTA CC

ALL. 023.42/18

